Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | **Roma — Martedì, 15 aprile** | **Numero 90**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 19; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutte il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 471 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il Nostro decreto 17 novembre 1918, n. 1698;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri della guerra, della marina, dei trasporti, dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra di cui al decreto Luogotenenziale 1698 del 17 novembre 1918, sentiti i Dicasteri competenti, ha facoltà di ordinare la vendita o la cessione o la locazione di qualsiasi stabilimento, officina, immobile per natura o per destinazione ed in genere di qualsiasi impianto di proprietà od in uso dell'Amministrazione militare, quando, a suo esclusivo giudizio, debba ritenersi cessato lo scopo cui erano destinati.

Art. 2.

Il Comitato interministeriale nell'ordinare la vendita, la cessione o la locazione di cui all'art. 1, stabilirà prezzo, modalità e condizioni anche in deroga delle disposizioni vigenti per l'alienazione dei beni del demanio pubblico o privato dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 18 marzo 1919.

TOMASO DI SAVO A.

COLOSIMO — STRINGHER — CAVIGLIA — DEL BONO — DE NAVA — BONOMI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Relazione di S. E. il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari a **S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà il Re,** *in udienza del 30 marzo 1919, sul decreto riguardante emendamenti ed aggiunte al decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149.*

ALTEZZA,

Il decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149, sostituendosi al precedente decreto 10 agosto 1916, n. 1031 là dove questo cessava di aver vigore, stabiliva che tutti i piroscafi da carico di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, i quali entrassero a far parte della marina mercantile nazionale dal 27 agosto 1918 al 31 dicembre 1920, se acquistati all'estero e dal 1° gennaio 1919 al 30 giugno 1921, se costruiti in Italia, avrebbero dovuto essere noleggiati per due anni allo Stato sulla base dell'ammortamento del maggior valore di essi, in guisa da ridurre il valore medesimo ad una somma in nessun caso superiore al prezzo corrente sul mercato alla fine del noleggio.

Al tempo stesso, il decreto 1149 imponeva restrizioni alla compravendita delle navi in costruzione ed al noleggio di quelle, che fruivano dalla libertà della requisizione, concessa col citato decreto del 1916, limitando inoltre per queste ultime le esenzioni tributarie fino all'ammortamento del maggior valore su quello portato dalla tabella (allegato *B*) per la valutazione delle navi requisite perdute per causa di guerra.

Provvedendo infine quel decreto alle navi requisite, poneva a carico dello Stato l'intera assicurazione contro i rischi di guerra del plus-valore delle navi stesse, che prima lo Stato aveva assunta per la metà: aumentava i compensi di requisizione, non senza tenere conto peraltro dell'onere dell'assicurazione predetta: concedeva infine un compenso speciale alle navi che avessero eseguito grandi riparazioni o radicali trasformazioni.

Con tali provvedimenti, il Governo volle sostituire alle agevolezze di carattere negativo - esenzione cioè da requisizione e da imposte - contributi positivi, che riescissero di efficace aiuto all'incremento della nostra marina da carico, estremamente depauperata per effetto della guerra.

Imprescindibili necessità infatti di indole economica e politica imponevano allora il divieto della libertà assoluta ed incondizionata dei noli; e, poichè il beneficio della esenzione dalla requisizione che da quella libertà traeva alimento, veniva ad essere annullato, occorreva sostituirlo con altro più idoneo a garantire agli armatori il rimborso del maggior costo delle navi, così da non arrestare gli acquisti e le costruzioni di nuove unità mercantili.

***

Senonchè, intervenuta la vittoria delle nostre armi e con essa la vittoria degli alleati, la vita marittima del nostro paese, non più costretta ad obbedire agli imperiosi bisogni della guerra, può riprendere mano a mano il suo ritmo di normale sviluppo, e tale sviluppo può essere meglio favorito col ritorno graduale alla libertà dei traffici e l'incoraggiamento delle libere iniziative.

Sembra dunque essere giunto il momento di abrogare in primo luogo le disposizioni restrittive della compra-vendita e del noleggio delle navi, contenute rispettivamente negli articoli 9 e 12 del citato decreto 1149, i prezzi delle navi e i noli trovando il proprio calmiere nel fattore automatico della concorrenza, che con la ripresa del libero traffico rientra in funzione.

In secondo luogo, venuto meno il presupposto principale che determinò il sistema del noleggio obbligatorio, è da ritenere opportuno che quel sistema sia da conservare solo quando gli armatori ne facciano domanda, con che si restituisce all'armatore la possibilità del libero traffico.

Questa sostanziale modificazione, che era anche proposito del mio predecessore on. Villa di attuare, costituisce la piattaforma delle nuove disposizioni, che ora vengono sottoposte alla sovrana sanzione.

Accanto a quello del noleggio allo Stato, si istituisce pertanto il regime di libertà delle nuove navi ed entrambi questi sistemi sono vantaggiosi per gli armatori, ai quali quindi spetta la scelta.

Le norme relative al noleggio allo Stato sono anche ritoccate per renderne più facile e proficua l'applicazione.

Si stabilisce infatti con la maggiore precisione possibile, quale debbano essere gli elementi da tenersi in conto per la determinazione del valore iniziale delle navi e del nolo. Non si fa una minuta casistica, la quale oltre che non facile potrebbe riescire pericolosa; ma, riservando questa alle norme di applicazione, si afferma chiaramente il principio che tanto la determinazione del valore iniziale quanto quella del nolo devono essere fatte in modo che il proprietario della nave noleggiata consegua e la quota di ammortamento e gli utili promessi dallo Stato, al netto da qualsiasi onere E ciò invero basta per evitare ogni dubbio ed ogni controversia.

A maggiore garanzia poi di tutti gli interessati, mentre è chiamato a far parte della Commissione di requisizione, che nel caso di disaccordo determina il valore iniziale e il nolo, anche un rappresentante dei costruttori, è concesso, contro i deliberati di quella Commissione, il ricorso alla Commissione giurisdizionale istituita col decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844.

La pendenza del ricorso non sospenderà il noleggio: questo avrà esecuzione e all'armatore saranno per intanto corrisposti i quattro quinti della quota di ammortamento calcolata sul valore da lui dichiarato.

Mentre così si tende a meglio garantire gli interessati contro eventuali errori nella determinazione del valore iniziale e del nolo, si modifica poi in meglio il limite dell'ammortamento fissato dall'articolo 6 del precedente decreto, poichè si stabilisce che il prezzo di mercato alla fine del noleggio non sarà commisurato a quello del giorno in cui il noleggio ha termine, ma si ricaverà dalla media tra i prezzi correnti nell'ultimo trimestre precedente e quelli del primo trimestre susseguente alla fine del noleggio, con la riduzione del 7 o del 10 0/0 della media così ottenuta, secondochè trattisi di piroscafi acquistati all'estero ovvero costruiti in Italia.

Viene in tal modo eliminato il pericolo paventato dagli armatori di un improvviso rapido ribasso del prezzo di mercato immediatamente successivo al termine del noleggio, e, al tempo stesso, si assicura una svalutazione preventiva della nave: il che costituisce un indiscutibile vantaggio, specialmente per le navi costruite in Italia, e offre incentivo agli armatori di impiegare subito i propri capitali nelle nuove unità, senza attendere il momento che coincidesse con la fine del noleggio, mettendoli in condizione di potere affrontare la gara nel mercato internazionale dei noli.

***

Ampi benefici si concedono d'altra parte alle navi, le quali, pure avendo diritto di essere noleggiate allo Stato, preferiranno rimanere libere.

Ed in primo luogo il Governo, fermo nel proposito di mantenere gli impegni assunti verso coloro che contribuiranno alla rinascita della nostra marina mercantile, tiene in giusto conto la rinunzia al noleggio allo Stato: onde in compenso si corrisponde agli interessati, nei primi due anni di esercizio effettivo di quelle navi, la sesta parte della somma che lo Stato dovrebbe ammortizzare, se le navi stesse gli fossero noleggiate, calcolandola sulla differenza tra il valore iniziale e quello della tabella annessa al decreto 1149 (allegato *B*).

Alle dette navi inoltre, nonchè ai piroscafi da carico di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, che saranno ammessi a far parte della marina mercantile nazionale dal 1° luglio 1921 al 31 dicembre 1922, con dichiarazione di costruzione posteriore alla entrata in vigore del decreto, sono concesse:

a) l'esenzione dalla requisizione e da viaggi obbligatori per due anni, se acquistate all'estero e per 4 o 3 anni a quelle costruite in Italia, secondochè entrino a far parte della marina mercantile nazionale non oltre il 30 giugno 1921 o non oltre il 31 dicembre 1922;

b) l'esenzione da qualsiasi imposta o sovraimposta per i primi sette o cinque anni di esercizio effettivo ai piroscafi acquistati all'estero, secondochè abbiano un'età non superiore ovvero superiore ai 15 anni, ma non ai 20 (età massima per usufruire di tutte le agevolazioni concesse col nuovo decreto); e per un periodo di 10 o 9 anni a quelli costruiti in Italia, secondochè sian messi in effettivo esercizio entro il 30 giugno 1921 od entro il 31 dicembre 1922;

c) la estensione dei benefici accordati dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1031 e 1 e 4 del decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 742 (compensi di costruzione e franchigia daziaria dei materiali metallici di importazione dall'estero), secondochè trattisi di piroscafi a scafo metallico o di legno.

Tali agevolazioni non si limitano ai soli piroscafi da carico nuovi, ma vengono estese ai piroscafi ricostruiti da scafi abbandonati, a quelli ricuperati o salvati e rimessi in condizione di navigabilità, nonchè ai piroscafi da carico in legno di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate, i quali ultimi potranno portare un assai utile contributo alla marina di cabotaggio.

***

Nei nuovi provvedimenti poi trovano posto anche le navi miste e quelle da passeggieri.

A queste non si è potuto provvedere durante la guerra, data la preponderanza necessariamente assunta dalla marina da carico, e la maggiore urgenza di aiutare quest'ultima: ma tali navi sono oggi altrettanto necessarie ai nostri commerci quanto quelle onerarie, ed è perciò giusto che ricevano il medesimo trattamento.

L'esenzione dai tributi e dai viaggi obbligatori, nonchè la franchigia daziaria e il compenso di costruzione concessi ai piroscafi da carico sono pertanto estesi alle navi miste ed ai piroscafi da passeggieri, pei quali ultimi, se hanno una stazza lorda superiore alle 7500 tonnellate e sono costruiti in Italia, i termini utili per usufruire delle anzidette esenzioni nella misura sopra indicata sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 1922 e al 31 dicembre 1923.

Inoltre, ad incoraggiare l'istituzione di nuove linee, che valgano a creare e fecondare utili rapporti commerciali tra l'Italia e determinati paesi di oltreoceano, si stabilisce che i piroscafi misti, i quali siano adibiti a linee nuove col Centro America o con l'Australia o il Canadà o il Sud Africa possano essere noleggiati dallo Stato per il primo biennio di esercizio sulla base dell'ammortamento del maggior valore, come per i piroscafi da carico, ma con l'obbligo per gli armatori di continuare l'esercizio delle linee stesse per un periodo di cinque anni successivo al biennio del noleggio statale.

Così gli interessi generali del paese sono contemperati con quelli dell'industria dell'armamento; poichè, mentre da un lato la nazione riceve i vantaggi dei traffici nuovi, dall'altro gli armatori sono garantiti dall'incognita delle nuove iniziative e dei primi tentativi in mari ed in porti dove già sventolano altre bandiere, con le quali la nostra si troverà in non facile concorrenza.

***

Altri emendamenti ed aggiunte poi sono apportati al decreto 1149, in coerenza col concetto di incoraggiare le libere iniziative, al quale i nuovi provvedimenti si informano, per quanto si riferisce alle navi soggette al regime del decreto 10 agosto 1916, n. 1031, al reimpiego delle somme depositate per sovraimposte o per indennizzi di perdita di navi requisite, al credito navale.

Ai redditi delle navi invero che, al giorno dell'entrata in vigore del decreto, fanno già parte della marina mercantile nazionale e godono della esenzione dalla requisizione concessa col citato decreto 1031, si mantiene ferma l'esenzione tributaria fino all'ammortamento del maggior valore, ma il reddito ulteriore viene esentato non soltanto dalla sovrimposta straordinaria di guerra, ma anche della ricchezza mobile, purchè tali tributi vengano reimpiegati in nuove unità mercantili.

Quanto al reimpiego delle somme depositate per sovraimposte, e per indennizzi di perdita di navi requisite, a norma delle disposizioni vigenti si mantiene fermo il principio che, costituendo quelle somme un beneficio già concesso dallo Stato, non possano cumularsi con altri benefici provenienti dallo Stato medesimo, e però le somme predette si come si deducono dal valore iniziale nel caso del noleggio allo Stato, così si detraggono dal contributo del sesto che lo Stato corrisponde alle navi che non si avvalgono del diritto al noleggio.

Di quelle somme si tiene inoltre conto, ai fini delle esenzioni fiscali alle navi libere, riducendo alla metà il periodo delle esenzioni stesse a quelle navi, nelle quali siano investite le somme medesime in misura superiore al decimo del valore della nave, se trattasi di reimpiego di imposte e in misura superiore al quinto del valore stesso, se di reimpiego di indennizzi.

Non sarebbe equo infatti concedere un egual beneficio a chi investe interamente in una nave capitale proprio, e a chi ne reimpiega soltanto una parte, covrendo la rimanenza con somme che debbono considerarsi già patrimonio dello Stato e che lo Stato abbandona solo per favorire l'industria navale.

Quanto al credito navale, si tutela il credito per le navi da acquistarsi all'estero autorizzando i consoli a trascrivere il privilegio concesso alle sovvenzioni navali, fatte dagli enti all'uopo autorizzati, tanto sui registri consolari quanto sull'atto di nazionalità provvisorio della nave, e si agevola il pagamento delle avvenute sovvenzioni mediante la cessione dei crediti che gli armatori vantino verso lo Stato.

***

Infine, in armonia ai principî informatori del noleggio allo Stato, viene modificata in due punti anche quella parte del decreto 1149 che riguarda le navi requisite, e cioè quanto ai compensi di requisizione e quanto al pegno sulla nave stabilito dall'art. 19 del decreto stesso.

Circa i compensi, si è tenuto conto, per motivi di giusta euritmia degli stessi elementi che valgono per la determinazione del nolo ai piroscafi noleggiati allo Stato; e modificandosi in tali sensi la precedente tariffa (allegato *A*), si è dato ad essa effetto retroattivo al 1° gennaio 1919, in considerazione che il maggior coefficiente dei nuovi compensi, quello cioè dell'assicurazione contro i rischi ordinari entro i limiti massimali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, ha cominciato a funzionare da quel giorno, in quanto che col 31 dicembre 1918 scadevano le assicurazioni già contratte all'entrata in vigore del decreto 1149.

L'abolizione poi del pegno, è una logica conseguenza del sistema seguito. Il pegno infatti non ha più ragione di essere dal momento che, nel caso di noleggio allo Stato, l'ammontare dell'indennizzo si deduce dal valore iniziale e, se la nave vien lasciata libera, dell'indennizzo beneficia l'armatore.

I nuovi provvedimenti, i quali mantengono fermo da un lato e rendono anzi più vantaggioso il noleggio previsto dal precedente decreto n. 1149 e dall'altro concedono larghe agevolazioni alle navi che preferiscano correre liberamente i mari, hanno lo scopo precipuo di restaurare con la maggiore sollecitudine possibile la nostra marina mercantile, incoraggiando soprattutto quello spirito di libera iniziativa, che è l'anima dell'industria dell'armamento e della costruzione.

Altezza!

Il Governo, nel preparare questi provvedimenti, ha misurato l'onere che all'erario ne deriva. Tale onere è certamente notevole; ma una marina mercantile forte costituisce un coefficiente indispensabile per l'esistenza e per lo sviluppo economico della nazione, e pertanto il Governo non ha esitato a proporre tali prov-

vedimenti, nella fiducia che armatori e costruttori sapranno corrispondere alle aspettative del paese.

E con tale fiducia, mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza il predisposto decreto.

Il numero 502 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i decreti Luogotenenziali 23 gennaio 1916, n. 71; 12 marzo 1916, n. 355; 10 agosto 1916, n. 1031; 5 novembre 1916, n. 1661; 7 gennaio 1917, n. 74; 21 gennaio 1917, n. 238; 15 maggio 1917, n. 874; 17 maggio 1917, n. 845; 26 agosto 1917, n. 1917; 9 dicembre 1917, n. 1996; 10 gennaio 1918, n. 84; 9 maggio 1918, n. 742; 9 giugno 1918, n. 857, alleg. *A*; 18 agosto 1918, n. 1149 e 11 novembre 1918, n. 1599;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quelli della marina, della guerra, del tesoro, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. — A richiesta dei proprietari o degli armatori, i quali non vogliano valersi della facoltà prevista nel successivo art. 12-A, i piroscafi da carico di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, che, a datare dal giorno ella entrata in vigore di questo decreto, saranno ammessi a far parte della marina mercantile nazionale non oltre il 31 dicembre 1920, se acquistati all'estero, e non oltre il 30 giugno 1921, se costruiti in Italia, saranno noleggiati dallo Stato per un periodo di due anni dal giorno della loro entrata in servizio effettivo.

Nel predetto periodo di noleggio è garantito l'ammortamento della differenza tra il valore iniziale del piroscafo e quello risultante dalla tabella annessa al presente decreto (allegato *B*).

Art. 2. — Il valore iniziale e la misura del nolo saranno determinati mediante convenzioni stipulate fra il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari e gli armatori o proprietari dei piroscafi.

In mancanza di accordo, la determinazione del valore iniziale e della misura del nolo è fatta dalla Commissione di requisizione istituita col R. decreto 21 gennaio 1915, n. 29, convertito nella legge 25 marzo 1917, n. 472, la quale delibera con l'intervento del rappresentante delle Società di navigazione, del rappresentante degli armatori e di un rappresentante dei costruttori navali, sentito l'armatore o il proprietario.

Il valore iniziale dei piroscafi è determinato:

a) per quelli acquistati all'estero, in una somma pari al prezzo di acquisto aumentata delle spese accessorie riconosciute necessarie, le quali non potranno in alcun caso superare il tre per cento del prezzo medesimo;

b) per quelli di nuova costruzione, in una somma pari al costo di costruzione, aumentata dell'utile normale del costruttore e della quota di ammortamento straordinario per i nuovi impianti e diminuita dei compensi di costruzione concessi col successivo art. 12-C;

c) per quelli riparati dopo che ne sia stato fatto l'abbandono per inabilità alla navigazione o per naufragio, in una somma non superiore all'indennizzo corrisposto dagli assicuratori, aumentata delle spese per le riparazioni e il salvataggio, ma non superiore al costo di costruzione in Italia, al tempo delle riparazioni, di un piroscafo, che abbia le stesse caratteristiche;

d) per quelli provenienti dalla ricostruzione di scafi, in una somma non superiore al valore di un piroscafo nuovo, costruito in Italia al tempo della ricostruzione, ridotto in relazione all'età effettiva dello scafo e dell'apparato motore.

Il nolo comprenderà, oltre che la somma da ammortizzare secondo il capoverso dell'art. 1, l'interesse a scalare nella misura dell'8 0[0 sul capitale investito, tutte le spese di esercizio del piroscafo che gravano sull'armatore, una quota di utile industriale variabile da centesimi 50 a L. 1,50 per tonnellata-mese in rapporto al tonnellaggio di portata in peso morto della nave, in modo che la quota di ammortamento e l'interesse siano corrisposti al netto da qualsiasi onere.

Contro i deliberati della Commissione di requisizione è ammesso ricorso alla Commissione istituita col decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844.

Il ricorso deve essere presentato, sotto pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data in cui la deliberazione è stata notificata, a mezzo della capitaneria di porto, all'armatore o proprietario della nave.

Pendente il ricorso, saranno corrisposti provvisoriamente all'armatore o proprietario i quattro quinti della quota di ammortamento mensile calcolata sul valore iniziale da essi dichiarato.

Art. 4. — Nei casi preveduti dagli articoli 8 e 9 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1917, n. 874, dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, all. *A*, e dagli articoli 12, 17 e 19 di questo decreto, dalla somma da ammortizzare ai sensi del capoverso dell'art. 1, si deduce quella depositata per l'acquisto o per la costruzione di piroscafi in conformità delle citate disposizioni.

Nel caso di cui al menzionato art. 19, sarà dedotta soltanto la parte della somma depositata corrispondente al maggior valore assicurato dallo Stato, a norma dell'art. 16.

Art. 6. — Se, al termine del noleggio o al termine dell'eventuale successiva requisizione, il prezzo di mercato del piroscafo fosse inferiore al valore attribuito al piroscafo stesso, secondo la tabella allegata al presente decreto (allegato *B*), lo Stato assumerà a proprio carico la differenza di valore.

Il prezzo di mercato sarà determinato facendo la media tra i prezzi correnti, per navi similari, nell'ultimo trimestre del noleggio e quelli del trimestre immediatamente successivo al termine del noleggio, stesso, e riducendo tale media del sette o del dieci per cento di essa, secondochè si tratti di piroscafi acquistati all'estero o costruiti in Italia.

Art. 7. — Il ministro dei trasporti potrà consentire che il noleggio cessi anche prima del compimento del biennio, secondo le norme che saranno stabilite nelle condizioni generali di noleggio di cui all'art. 11.

Art. 2.

L'art. 9 del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149 è abrogato.

Art. 3.

Fermo restando il penultimo comma dell'art. 12 del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149, il primo, il secondo e l'ultimo comma dell'articolo medesimo sono abrogati e il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

Art. 12. — I redditi dei piroscafi, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fanno parte della marina mercantile nazionale e godono della esenzione dalla requisizione a norma dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1031, sono

esenti dalla imposta di ricchezza mobile o dalla sovraimposta di guerra, ai sensi dell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, allegato *A*, fino a concorrenza di un reddito pari alla somma da ammortizzare, secondo l'art. 1 del presente decreto.

I redditi derivanti dall'esercizio dei piroscafi predetti, dopo che sia compiuto l'ammortamento menzionato nel precedente comma, saranno esenti dalla imposta di ricchezza mobile e dalla sovrimposta di guerra per il periodo di tempo indicato nel suddetto art. 10 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, allegato *A*, a condizione che sia investita nella costruzione o nell'acquisto di piroscafi o di carature di piroscafi una somma pari all'ammontare della imposta di ricchezza mobile e del doppio della sovraimposta predette, che sui redditi medesimi sarebbero dovute.

Le navi acquistate o costruite con l'impiego della somma sopraindicata debbono entrare in effettivo esercizio, sotto bandiera nazionale, non oltre 18 mesi dalla pubblicazione della pace, se trattasi di acquisto all'estero, e non oltre 30 mesi dalla data medesima, se trattasi di costruzione in Italia.

Pel conseguimento dell'esenzione concessa dal precedente comma secondo, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 del citato decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, all. *A*.

Art. 4.

Tra gli articoli 12 e 13 del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149 sono inseriti i seguenti articoli aggiuntivi:

Art. 12-A. — I piroscafi da carico menzionati nell'art. 1, per i quali, prima della loro entrata in esercizio effettivo, non sia stato richiesto dai proprietari o dagli armatori il noleggio allo Stato previsto dall'articolo stesso, nonchè i piroscafi da carico di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, che saranno costruiti in Italia, con dichiarazione di costruzione posteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto ed ammessi a far parte della marina mercantile nazionale dal 1° luglio 1921 al 31 dicembre 1922, saranno esenti da qualsiasi requisizione civile o militare e da trasporti obbligatorî.

I redditi di esercizio di tali piroscafi saranno esenti dalla imposta di ricchezza mobile, dalla sovraimposta straordinaria di guerra e da qualsiasi altra imposta o sovrimposta futura, ordinaria e straordinaria.

La durata dell'esenzione da requisizione e da trasporti obbligatorî è stabilita, a partire dalla data del rilascio dell'atto di nazionalità definitivo o provvisorio, in 2 anni, per i piroscafi acquistati all'estero, e, per quelli costruiti in Italia, rispettivamente in 4 o 3 anni, secondochè l'atto di nazionalità definitivo o provvisorio venga rilasciato entro il 30 giugno 1921 od entro il 31 dicembre 1922.

La durata dell'esenzione tributaria è concessa:

a) ai piroscafi acquistati all'estero, rispettivamente per i primi 7 o 5 anni di esercizio effettivo, secondochè abbiano una età non superiore ovvero superiore ai 15 anni;

b) ai piroscafi costruiti in Italia, rispettivamente per i primi dieci o nove anni di esercizio effettivo, secondochè siano messi in effettivo esercizio entro il 30 giugno 1921 od entro il 31 dicembre 1922.

Se i piroscafi predetti sono acquistati o costruiti col reimpiego delle somme depositate a norma degli articoli 14, 15 e 16 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, all. *A*, o degli articoli 8 e 9 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1917, n. 874, o degli articoli 12, 17 e 19 del presente decreto, i termini dell'esenzione, di cui al precedente comma, sono ridotti alla metà, sempre quando la somma reimpiegata superi la quinta parte del valore iniziale della nave.

Art. 12-B. — Le esenzioni concesse con l'articolo precedente sono estese nei modi e termini ivi stabiliti:

a) ai piroscafi misti e a quelli da passeggieri;

b) ai piroscafi da carico in legno, di stazza lorda non inferiore a cento tonnellate;

c) ai piroscafi da carico ammessi a far parte del naviglio mercantile italiano, provenienti dalla ricostruzione di scafi di piroscafi nazionali o esteri, rimessi in condizione di navigabilità in cantieri nazionali;

d) ai piroscafi da carico già coperti di bandiera nazionale, i quali siano stati abbandonati agli assicuratori per naufragio o per inabilità alla navigazione, ai sensi dell'art. 632, n. 1 e 5 del Codice di commercio, e, accettato l'abbandono, siano stati ricuperati e quindi riparati e rimessi in condizione di navigabilità in cantieri nazionali.

Per i piroscafi da passeggieri, di cui alla lettera *a*), costruiti in Italia, che abbiano una stazza lorda superiore alle 7500 tonnellate, i termini di entrata in esercizio effettivo previsti dal precedente art. 12-A, agli effetti delle esenzioni concesse dall'articolo medesimo, sono prorogate rispettivamente al 30 giugno 1922 e al 31 dicembre 1923.

Art. 12-C. — Ai piroscafi menzionati negli articoli 1, 12-A e 12-B lettera *a*) e *b*), che saranno messi in costruzione nei cantieri nazionali non oltre il 31 dicembre 1921, sono estese le disposizioni dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1031 o quelle degli articoli 1 e 4 del decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 742, secondochè trattisi di piroscafi a scafo metallico o di legno.

Per usufruire dei beneficî concessi dal comma precedente, i piroscafi da carico devono entrare in effettivo esercizio non oltre un anno dalla impostazione, quelli misti o da passeggieri entro due anni, e quelli, di cui all'ultimo comma dell'art. 12-B, entro tre anni dalla data anzidetta.

Ove tali termini non siano rispettati, il compenso di costruzione dovuto sarà soltanto quello fissato dall'art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 745.

Art. 12-D. — I piroscafi misti, di cui nell'art. 12-B, i quali vengano adibiti a nuove linee tra l'Italia e il Centro America o il Canadà o l'Australia o il Sud Africa, possono, col consenso degli armatori o proprietari, essere noleggiati dallo Stato nei modi e termini stabiliti dagli articoli 1, 4 e 6, e godono in tal caso delle esenzioni tributarie concesse con l'art. 8.

Gli armatori o proprietari di tali piroscafi sono obbligati ad esercitare dette linee per un periodo di cinque anni successivi al biennio del noleggio allo Stato.

In questo periodo detti piroscafi dovranno eseguire gratuitamente il trasporto della corrispondenza postale.

A garanzia di tali obbligazioni, lo Stato, a scelta dell'armatore o proprietario, tratterrà un quinto della somma da ammortizzare, depositandolo alla Cassa depositi e prestiti, ovvero iscriverà pegno sulla nave per una somma equivalente.

La somma depositata sarà svincolata o il pegno sarà cancellato allo scadere del quinquennio, di cui nel precedente comma secondo, se gli armatori o proprietari avranno adempiuto alle obbligazioni sopra menzionate.

Contravvenendo a queste, il deposito sarà incamerato ovvero sarà restituita allo Stato la somma per cui è stato acceso il pegno, ed inoltre gli armatori o proprietari perderanno i beneficî concessi con il menzionato art. 8.

Art. 12-E. — Oltre le esenzioni concesse con l'art. 12-A, agli armatori o proprietari dei piroscafi menzionati nell'art. 1, i quali non siano noleggiati allo Stato, a termine dell'articolo medesimo, sarà dallo Stato corrisposto, durante i primi due anni di tale esercizio, il sesto della somma che, a norma dell'ultimo capoverso del ripetuto art. 1, dovrebbe ammortizzarsi, se quei piroscafi fossero noleggiati dallo Stato.

Nei casi preveduti dagli articoli 8 e 9 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1917, n. 874, dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, allegato *A*, e dagli articoli 12, 17 e 19 di questo decreto, la somma, di cui al primo comma del presente articolo, sarà commisurata all'eventuale differenza tra il sesto del valore ammortizzabile e l'ammontare della somma depositata ai sensi degli articoli stessi.

Art. 12-F. — I piroscafi indicati negli articoli precedenti, per potere usufruire del noleggio, di cui all'art. 1 o 12-D, ovvero dei benefici concessi cogli articoli 12-A, 12-B, 12-C e 12-E, devono essere di intera proprietà di cittadini italiani o di Società legalmente costituite, aventi sede nello Stato, nelle quali il presidente del Consiglio d'amministrazione, l'amministratore delegato e la maggioranza dei consiglieri d'amministrazione siano italiani: essere iscritti nella prima classe del registro navale italiano e conservare tale classe almeno per tutta la durata della esenzione tributaria, e, in ogni caso, per non meno di 5 anni.

I piroscafi acquistati all'estero devono avere inoltre una età non superiore ai venti anni, a partire dalla data della loro entrata in esercizio.

Art. 12-G. — Il riconoscimento delle condizioni per conseguire i benefici concessi con gli articoli 12-A, 12-B, 12-C, 12-D e 12-E sarà fatto secondo le norme vigenti, con decreto del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari di accordo col ministro delle finanze.

Art. 12-H. — Nei casi preveduti dagli articoli 14 e 15 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, all. *A*, lo svincolo della somma depositata a norma dell'art. 16 del decreto stesso è accordato, a condizione che sia investita nello acquisto o nella costruzione di una nave o caratura di nave una somma doppia dell'ammontare della sovraimposta di guerra, e che le navi, nelle quali è investita la somma predetta entrino in effettivo esercizio, sotto bandiera nazionale, non oltre 18 mesi dalla pubblicazione della pace, se acquistate all'estero, e non oltre 30 mesi, se costruite in Italia.

Entro i termini medesimi devono entrare in effettivo esercizio le navi acquistate all'estero o costruite in Italia col reimpiego delle somme depositate a sensi degli articoli 8 e 9 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1917, n. 874, e degli articoli 17 e 19 di questo decreto.

Per i piroscafi da passeggeri che abbiano una stazza lorda superiore alle 7500 tonnellate, tali termini sono rispettivamente protratti a 36 e 48 mesi.

Lo svincolo dei depositi eseguiti a norma degli articoli 9 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1917, n. 874, 16 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, all. *A*, e 12 e 17 del presente decreto può essere autorizzato anche in favore di cessionari dei depositi medesimi.

Art. 12-I. — Per le operazioni di credito navale, compiute su navi acquistate all'estero dal Consorzio istituito col R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1375, o dagli enti menzionati nel decreto Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1917, le cancellerie consolari procederanno alle trascrizioni e alle annotazioni del privilegio, di cui agli articoli 3 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1661 e 1 del decreto Luogotenenziale 11 novembre 1918, n. 1599, tanto sui propri registri quanto sull'atto di nazionalità delle navi o sul documento che lo sostituisce, analogamente a quanto è prescritto dagli articoli 395 e 400 del regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile.

Art. 12-L. — Le somme da corrispondersi dallo Stato, a norma degli art. 1, 6 o 12-E di questo decreto, saranno in tutto o in parte devolute agli Istituti esercenti il credito navale, quando ad istanza dell'Istituto sovventore e dell'armatore o proprietario della nave, sia notificata al ministro dei trasporti una dichiarazione comprovante la sovvenzione effettuata sul piroscafo, per il quale le somme predette sono dovute.

Art. 5.

La tariffa menzionata nell'art. 13 del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149 e al medesimo allegata (allegato *A*) è sostituita da quella allegata al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dai ministri della marina e dei trasporti marittimi e ferroviari.

Tale nuova tariffa ha vigore dal 1° gennaio 1919.

Art. 6.

Gli articoli 19 e 20 del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918 n. 1149, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 19. — Il proprietario della nave perduta per causa di guerra, se ne acquisti altra all'estero o dai cantieri nazionali, che abbia, in quanto sia possibile, caratteristiche equivalenti, avrà diritto di impiegare, fino a concorrenza del prezzo, le somme depositate conformemente all'art. 17 del presente decreto. Lo svincolo sarà autorizzato dal ministro dei trasporti, il quale potrà anche, a suo giudizio insindacabile, autorizzare lo svincolo di tutte o di parte delle somme depositate per l'acquisto di nave che abbia caratteristiche inferiori a quelle della nave perduta.

Il ministro dei trasporti può consentire che le somme depositate relative a due o più navi, anche se appartenenti a titolari diversi o a cessionari, siano impiegate per lo acquisto di una nave che abbia caratteristiche superiori a quella di maggiore tonnellaggio o di minore età.

Art. 20. — Nell'interesse dell'armatore di una nave perduta per causa di guerra, lo Stato potrà acquistarne un'altra con le caratteristiche di quella perduta, in quanto sia possibile, impiegando una somma eventualmente maggiore di quelle depositate, ai sensi dell'art. 17.

La nave acquistata sarà assegnata all'armatore con decreto del ministro dei trasporti con cui sarà anche disposta la costituzione di pegno per la maggiore somma predetta.

Tale nave, se l'armatore o il proprietario lo richiedono, sarà noleggiata dallo Stato, secondo le norme stabilite negli articoli 1, 4 e 6.

Art. 7.

L'art. 22 del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149, è abrogato.

Art. 8.

Tra gli articoli 25 e 26 del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149, è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 25-*bis*. — Con R. decreto promosso dal ministro dei trasporti sarà stabilito il giorno, in cui cesseranno di aver vigore le speciali norme regolatrici del traffico marittimo, nonchè le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 6 e correlativamente quelle concernenti i sovracompensi di requisizione, di cui negli articoli 23, 24 e 25 del presente decreto.

Art. 9.

L'articolo 26 del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149, è modificato come segue:

Art. 26. — Le controversie, che potessero sorgere nell'applicazione di questo decreto, eccettuate quelle di carattere tributario per le quali rimangono ferme le disposizioni vigenti, saranno decise dalla Commissione arbitrale istituita col decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844.

I termini prescritti dall'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844 sono prorogati fino a nuova disposizione.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — DE NAVA — DEL BONO — CAVIGLIA — STRINGHER — RICCIO — CIUFFELLI — MEDA — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Allegato A.

Tariffa dei compensi di requisizione.

I.

PIROSCAFI DA CARICO.

	Compensi per viaggi in Mediterraneo	Quota di deduzione	Compensi per viaggi oltre Gibilterra e Perim	Quota di deduzione
	Lire	Lire	Lire	Lire
Piroscafi fino a 100 tonn. di stazza lorda . .	60 —	0,03		
» da 200 » » » . .	57 —	0,03		
» » 300 » » » . .	54 —	0,03		
» » 400 » » » . .	51 —	0,03		
» » 500 » » » .	48 —	0,0 5		
» » 600 » » » .	45 50	0,025		
» » 700 » » » . .	43 —	0,025		
» » 800 » » » . .	40 50	0,02		
» » 900 » » » . .	38 50	0,02		
» » 1000 » » » . .	36 50	0,01		
» » 1100 » » » . .	35 50	0,015		
» » 1200 » » » . .	34 —	0,01		
» » 1300 » » » . .	33 —	0,01		
» » 1400 » » » . .	32 —	0,01		
» » 1500 » » » . .	31 —	0,005	32 —	0,005
» » 1600 » » » . .	30 50	0,005	31 50	0,005
» » 1700 » » » . .	30 —	0,005	31 —	0,005
» » 1800 » » » . .	29 50	0,005	30 50	0,005
» » 1900 » » » . .	29 —	0,005	30 —	0,005
» » 2000 » » » . .	28 50	0,005	29 50	0,005
» » 2100 » » » . .	28 —	0,005	29 —	0,005
» » 2200 » » » . .	27 50	0,005	28 50	0,005
» » 2300 » » » . .	27 —	0,0025	28 —	0,0025
» » 2400 » » » . .	26 75	0,0025	27 75	0,0025
» » 2500 » » » . .	26 50	0,001	27 50	0,001
» » 3000 » » » . .	26 —		27 —	

	Compensi per viaggi in Mediterraneo	Quota di deduzione	Compensi per viaggi oltre Gibilterra e Perim	Quota di deduzione
	Lire	Lire	Lire	Lire
Piroscafi da 3000 tonn. di stazza lorda . .	26 —	0,001	27 —	0,001
» » 3500 » » » . .	25 50	0,001	26 50	0,001
» » 4000 » » » . .	25 —	0,001	26 —	0,001
» » 4500 » » » . .	24 50	0,0005	25 50	0,0005
» » 5000 » » » . .	24 25	0,0005	25 25	0,0005
» oltre 5000 » » » . .	24 —		25 —	

N. B. — Per i piroscafi di tonnellaggio di stazza lorda compresi fra due limiti, si diminuisce il compenso del limite inferiore di una quantità equivalente al prodotto della quota di diminuzione indicata fra i due limiti per il numero di tonnellate superante il limite inferiore.

Esempio:

Per un piroscafo di 2177 tonnellate di stazza lorda, il compenso per tonnellata di stazza lorda per viaggio in Mediterraneo si ha nel modo seguente:

$28 - (77 \times 0,005) = 28 - 0,385 = 27,615$

il compenso è perciò: $2177 \times 27,615 =$ L. 60117,855

II.

PIROSCAFI MISTI.

	Compensi per viaggi in Mediterraneo	Quota di deduzione	Compensi per viaggi oltre Gibilterra e Perim	Quota di deduzione
	Lire	Lire		
Piroscafi fino a 100 tonn. di stazza lorda . .	64 —	0,01		
» da 200 » » » . .	63 —	0,04		
» » 300 » » » . .	59 —	0,03		
» » 400 » » » . .	56 —	0,02		
» » 500 » » » . .	54 —	0,03		
» » 600 » » » . .	51 —	0,03		
» » 700 » » » . .	48 —	0,04		
» » 800 » » » . .	44 —	0,03		
» » 900 » » » . .	41 —	0,02		
» » 1000 » » » . .	39 —	0,01		
» » 1100 » » » . .	38 —	0,005		
» » 1200 » » » . .	37 50			

	Compensi per viaggi in Mediterraneo	Quota di deduzione	Compensi per viaggi oltre-Gibilterra e Perim	Quota di deduzione
	Lire	Lire	Lire	Lire
Piroscafi da 1200 tonn. di stazza lorda . .	37 50			
» » 1300 » » » . .	37 —	0,005		
» » 1400 » » » . .	36 50	0,005		
» » 1500 » » » . .	36 —	0,005	37 —	
» » 2000 » » » . .	35 —	0,002	36 —	0,002
» » 2500 » » » . .	33 —	0,004	34 —	0,004
» » 3000 » » » . .	32 —	0,002	33 —	0,002
» » 3500 » » » . .	31 50	0,001	32 50	0,001
» » 4000 » » » . .	31 —	0,001	32 —	0,001
» » 4500 » » » . .	30 50	0,001	31 50	0,001
» » 5000 » » » . .	30 —	0,001	31 —	0,001
» oltre 5000 » » » . .	29 —	0,002	30 —	0,002

NB. — Per i piroscafi di tonnellaggio di stazza lorda compresi fra due limiti si diminuisce il compenso del limite inferiore di una quantità equivalente al prodotto della quota di diminuzione indicata fra i due limiti per il numero di tonnellate superante il limite inferiore.

Esempio:

Per un piroscafo di tonnellate 2713 di stazza lorda, per compenso in Mediterraneo:

$$33 - (213 \times 0{,}002) = 33 - 0{,}426 = 32{,}574$$

il compenso è perciò: $2713 \times 32{,}574 =$ L. 88373,262.

III.

PIROSCAFI DA PASSEGGIERI.

Per i piroscafi da passeggieri con velocità da miglia 12 fino a miglia 14 escluse L. 34 per tonnellata di S. L.

Per i piroscafi da passeggieri con velocità da miglia 14 fino a miglia 16 escluse L. 36 per tonnellata di S. L.

Per i piroscafi da passeggieri con velocità da miglia 16 ed oltre L. 38 per tonnellata di S. L.

IV.

NAVI CISTERNE PER TRASPORTO DI NAFTA O PER TRASPORTO DI ACQUA.

Alle navi per trasporto di nafta sarà corrisposto un sovracompenso del 20 0[0 su quello stabilito per gli ordinari piroscafi da carico.

A quelle per trasporto di acqua sarà corrisposto un sovracompenso del 15 0[0 su quello stabilito per gli ordinari piroscafi da carico.

V.

NAVI FRIGORIFERE.

Ai piroscafi frigoriferi è assegnato il compenso delle navi da carico aumentato del 25 0[0 del compenso stesso o di quota parte di tale percentuale, nel caso in cui tali piroscafi abbiano stive per carico comune e frigorifere.

VI.

Per i velieri e i motovelieri, i rimorchiatori, i motoscafi e gli altri galleggianti di qualunque genere restano fermi i compensi e le disposizioni, di cui nella tariffa allegata al decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149, allegato A.

Roma, 30 marzo 1919.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari: DE NAVA.
Il ministro della marina: DEL BONO.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 27 marzo 1919, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 10,000 occorrenti al Ministero delle colonie.

ALTEZZA!

In conformità delle disposizioni di cui al decreto Luogotenenziale 11 luglio 1918, n. 1236, il Ministero delle colonie ha preso possesso della biblioteca Matteo Ripa in Napoli, ceduta dalla provincia di Napoli a quel Ministero.

Necessita ora provvedere d'urgenza alla sistemazione e al riordinamento delle numerose e pregevoli opere di detta biblioteca, e a tale scopo è d'uopo affrontare una spesa presunta nella somma di L. 10.000.

Il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà consentita coll'art. 38 della legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di attingere l'occorrente somma dal fondo di riserva per le spese impreviste.

L'unito schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla sanzione di Vostra Altezza autorizza il prelevamento della somma succitata dal detto fondo.

Il numero 505 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1918-919 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 489.578,82, rimane disponibile la somma di L. 510.421,18;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 149 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1918-1919, è autorizzata una 9ª prelevazione nella somma di lire diecimila (L. 10,000) da assegnarsi al capitolo n. 44-*ter* « Spese per il riordinamento e la sistemazione della biblioteca Matteo Ripa in Napoli, ceduta, giusta decreto Luogotenenziale 11 luglio 1918, n. 1236, dalla provincia di Napoli al Ministero delle colonie » dello stato di previsione del Ministero delle colonie per l'esercizio stesso.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 507 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 17 settembre 1910, n. 859, che disciplina la gestione degli economi-cassieri dei Ministeri;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro per la ricostituzione delle terre liberate;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il Ministero per la ricostituzione delle terre liberate è autorizzato a derogare alle disposizioni dell'art 2 del R. decreto 17 settembre 1910, n. 859, per quanto riguarda il grado del funzionario da chiamarsi ad esercitare le funzioni di economo-cassiere del Ministero stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Colosimo — Stringher — Fradeletto.

Visto, *Il guardasigilli*: Facta.

Il numero 508 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;
Veduto il Nostro decreto 14 febbraio 1918, n. 277, relativo a provvedimenti per pareggiare i bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza, aventi scopo diretto o indiretto di ricovero o di cura;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La facoltà, concessa dagli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 277, alle istituzioni pubbliche di beneficenza di ricovero e di cura, d'ottenere, a titolo di indennizzo, i mezzi necessari al pareggio dei loro bilanci è applicabile ai disavanzi di gestione delle istituzioni medesime sino a tutto l'esercizio finanziario 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Colosimo.

Visto, *Il guardasigilli*: Facta.

Il numero 514 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Nostro decreto 23 dicembre 1915, n. 1861, modificato cogli altri Nostri decreti 12 novembre 1916, n. 1581, 6 settembre 1917, n. 1531, 23 maggio 1918, n. 712, e 8 settembre 1918, n. 1288, col quale è stata ricostituita la Commissione centrale di cui all'art. 101 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Gli ultimi due capoversi dell'articolo primo del citato decreto 23 dicembre 1915, n. 1861, sono sostituiti dai seguenti:
« Due funzionari di grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze, membri.
« La segreteria della Commissione sarà composta del direttore capo divisione per i dazi di consumo, che ne sarà il direttore, e di tre segretari da scegliersi nel personale del Ministero delle finanze ».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Meda.

Visto, *Il guardasigilli*: Facta.

Il numero 516 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e il relativo regolamento;
Vista la legge 10 marzo 1911, n. 147 che stabilisce il ruolo organico dell'Amministrazione centrale della guerra, e le successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I funzionari dell'Amministrazione centrale della guerra comandati, in causa del conflitto europeo, a prestare servizio fuori di essa, ad eccezione di quelli attualmente addetti al Sottosegretariato per la liquidazione dei servizi delle armi e munizioni e della aeronautica, saranno collocati temporaneamente fuori del ruolo organico e i relativi posti saranno considerati vacanti e quindi potranno essere ricoperti.

La spesa occorrente, qualora non debba essere a carico di altre Amministrazioni, graverà sul capitolo « Spese per la guerra » inscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Art. 2.

Il ruolo della ragioneria dell'Amministrazione centrale della guerra è temporaneamente quello risultante dall'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 3.

Per coprire i posti che risulteranno disponibili nei gradi di primo ragioniere e di ragioniere potrà provvedersi mediante il trasferimento di funzionari, di pari grado e classe, appartenenti ai personali di ragioneria delle Amministrazioni centrali e provinciali degli altri Ministeri, od a quelli di ragioniere d'artiglieria e dei ragionieri geometri del genio militare.

A tale trasferimento sarà provveduto con decreto del Ministero della guerra, di concerto con gli altri Ministeri interessati.

Art. 4

Il presente decreto avrà applicazione a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — CAVIGLIA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Tabella del personale di ragioneria della Amministrazione centrale della guerra

GRADO	Classe	Numero	Stipendio	
			individuale	complessivo
Direttore capo divisione (capo ragioniere)	—	1	8,000	8,000
Ispettore superiore	—	2	7,000	14,000
Capo sezione	1ª	3	6,000	18,000
Id.	2ª	4	5,000	20,000
Primi ragionieri	1ª	6	4,500	27,000
Id.	2ª	5	4,000	20,000
Ragionieri	1ª	8	3,500	28,000
Id.	2ª	8	3,000	24,000
Id.	3ª	7	2,500	17,500
Id.	4ª	6	2,000	12,000
		50		188,500

Il ministro della guerra: CAVIGLIA.

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la deliberazione 22 novembre 1915, con cui il Consiglio provinciale di Roma stabiliva d'inscrivere nell'elenco delle sue provinciali la strada consortile Fiano-Civitella San Paolo-Nazzano;

Ritenuto che, in seguito alla pubblicazione di detta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotte opposizioni;

Considerato che la strada di cui trattasi ha notevole importanza nei riguardi industriali, commerciali ed agricoli della maggior parte della Provincia, e, mediante il ponte sul Tevere a Montorso, mette capo alle stazioni ferroviarie di Fara Sabina e di Poggio Mirteto;

Che pertanto essa ha i requisiti prescritti dell'articolo 13 lettera *d*), della legge 20 marzo 1865, numero 2248, allegato *F*, per essere dichiarata provinciale;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge citata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il tratto di strada consortile Fiano-Civitella San Paolo-Nazzano è classificato fra le strade provinciali di Roma.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1919

TOMASO DI SAVOIA.

BONOMI.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 1° del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

RENDE NOTO

Che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità al 1° gennaio 1919 del personale di 1ª, 2ª e 3ª categoria dell'Amministrazione dei telefoni dello Stato.

Roma, aprile 1919.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 12 gennaio 1918.

Vedove.

Monesi Agata di Milani Filiberto, soldato, L. 630 — Mucignat Arcangela di Dolcet Luigi, id., L. 680 — Zambruni Virginia di Gemelli Roberto, id., L. 680 — Allievi Angela Adele di Freddi Antonio Vincenzo, id., L. 630 — Borella Marsellina di Trevisan Luigi, caporale, L. 840 — Ferrari Francesca di Fonio Angelo, soldato, L. 630 – Trepepe Domenica di Trepepe Vincenzo, id., L. 680 — Signorelli Maria di Zappaterra Giuseppe, id., L. 630 — Di Meglio Mafia di Iacono Giovanni, id., L. 630 — Morelli Virginia di Bagagioli Giuseppe, id., L. 680 — Fenso Maria di Frasson Giuseppe, id., L. 680.

Baccarello Stella di Pepe Giovanni, soldato, L. 630 — Migliavacca Emilia di Gatti Giuseppe, id., L. 630 — Fortunato Cosima di

Greco Alfonso, sold., L. 630 — Trifelli Enrica di Calvitti Augusto, id., L. 630 — Baldini Valentina di Nascetti Francesco, id., L. 50 — Cantaflo Maria di Cantaflo Pasquale, id., L. 630 — Tasselli Maria di Calderoni Domenico, id., L. 730 — Dosso Elisa di Pellegatti Emidio, id., L. 630 — Iozzi Maria di Brusca Giovanni, id., L. 630 — Fava Malvina di Belloni Luigi, id., L. 630 — Del Prete Giuseppa di Tornatore Vincenzo, id., L. 630 — Valentino Apollonia di Albini Armando, id., L. 630.

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E MINISTERO DEL TESORO

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 23 marzo 1919, da valere dal giorno 24 fino a nuovo avviso: L. 126,63.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato dalla *Gazzetta ufficiale* del Regno nei numeri 71, 72, 73 del 24, 25 e 26 marzo 1919.

Roma, 27 marzo 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 14 aprile 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	83.76	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto . . .	89.71	—

PARTE NON UFFICIALE

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 14. — L'*Intransigeant* scrive: La soluzione della questione italiana sarà decisa questa settimana, e non è più questione oggi di fare del patto di Londra un semplice pezzo di carta.

Tutto quello che avevamo promesso per impegnare l'Italia nella guerra con quale diritto noi lo rinnegheremmo per l'intervento di un terzo che non era allora parte nè al contratto nè alle ostilità?

Quanto alla costa dalmata ed a Fiume, dice il giornale, l'opinione pubblica italiana le rivendica appassionatamente come prezzo della sua guerra e come una necessità storica ed etnica, e perchè la Croazia non ha alcun titolo valevole da far valere su Fiume.

Se è vero che finanzieri americani ed italiani studiano la creazione di un grande porto libero a Ragusa non è forse questo un mezzo per conciliare tutti ed evitare all'Italia una crisi profonda e forse una nuova guerra con la Jugoslavia?

PARIGI, 14. — Il *Paris Midi* riproduce una dichiarazione fatta da una altissima autorità al corrispondente della *Chicago Tribune*, secondo la quale in seguito ad una riunione tenuta iersera nel domicilio del presidente Wilson è stato deciso che i tedeschi riceveranno i preliminari di pace il 25 corrente. Tutte le questioni importanti sono state praticamente risolte. È stato deciso pure che le questioni relative ai confini italiani saranno esaminate oggi. Nella seduta odierna si cercherà di stabilire la data probabile della conclusione della pace, poichè Wilson si prepara a lasciare la Francia al principio di maggio.

Si crede in alcuni circoli alleati che sarebbero stati indicati già ai tedeschi i termini del trattato finale e che sarebbe giunta dal Governo di Ebert e di Scheidemann l'assicurazione che tali condizioni saranno immediatamente accettate e che i delegati nemici non differirebbero la firma delle stipulazioni elaborate.

PARIGI, 14. — Il *Temps* dice che nelle conversazioni degli ultimi giorni e specialmente di ieri sembra che siano state fissate tra Clémenceau e l'emiro Faycal le grandi linee di un accordo interalleato circa l'Oriente.

La Francia otterrebbe il mandato per la Siria, comprese Damasco, Aleppo e Alessandretta.

Gli Stati Uniti accetterebbero il mandato per l'Armenia.

Tuttavia poichè l'emiro Faycal partirà mercoledì è da temersi che nessun accordo definitivo possa essere concluso prima della sua partenza.

Sembra che non sia stata presa alcuna decisione circa il cambio delle truppe britanniche in tutte le regioni d'Oriente, ove non potrebbe esservi questione di un mandato britannico, e specialmente in Siria e in Armenia.

D'altra parte sembra che si tratti sempre di inviare in Oriente commissari interalleati, benchè la loro missione non sia stata ancora definita.

La partenza di uno almeno dei commissari americani è fissata per mercoledì prossimo.

PARIGI, 14. — Il *Temps* riproduce una intervista concessa da Lloyd George prima della sua partenza da Parigi, ove parla fra l'altro della data del 25 aprile, fissata da un giornale americano come il giorno nel quale il trattato di pace verrebbe sottoposto ai delegati tedeschi.

Lloyd George ha dichiarato che nulla è ancora stato deciso a questo proposito, ma che una decisione che si avvicinerà probabilmente alla predetta data sarà presa oggi, ed ha aggiunto che spera di essere di ritorno a Parigi per giovedì sera.

PARIGI, 14. — A proposito dei negoziati di pace il presidente Wilson ha dichiarato al *Temps*: Ho buona speranza che le questioni più complicate siano ora risolute, e perciò spero che si possa giungere presto ad una soluzione soddisfacente.

CRONACA ITALIANA

Congresso delle scienze a Pisa. — Ieri, a Pisa, nell'aula magna della R. Università, è stato inaugurato il X Congresso delle scienze.

Alla cerimonia, riuscita solenne, presenziavano S. E. il ministro Berenini, le autorità cittadine, parecchi senatori e deputati ed un elettissimo numeroso pubblico di docenti, di studenti e di signore.

Il rettore dell'Ateneo, prof. Supino, portò il saluto dello studio pisano e il sindaco di Pisa quello della gloriosa città. L'illustre prof. Queirolo parlò quale rappresentante politico di Pisa.

Parlarono poi il prof. Lori salutando il ministro della pubblica istruzione e l'on. Tosti di Valminuta per il Comitato talassografico italiano.

S. E. Berenini, tra vivissima attenzione e spessi applausi, pronunziò quindi un elevato discorso, coronato in fine da lunghe acclamazioni.

Chiuse la serie dei discorsi il prof. Colonnetti, trattando di varie questioni di scienza e industria, riassunte in un voto, accolto da vive approvazioni.

La cerimonia si chiuse votando il seguente telegramma da inviarsi a S. M. il Re:

« Società italiana progresso scienze, iniziando in Pisa lavori sua decima riunione, memore primo congresso scienziati italiani, svoltosi or sono 80 anni fra i primi albori di nostra redenzione, esultanti per la radiosa vittoria che realizza aspirazioni secolari, rivolge devoto omaggio a S. M. il Re, alto patrono della Società, ed esprime il voto che il popolo nostro, rivelatosi grande per fede invitta, per

eroici sacrifici, possa raggiungere quegli alti destini dei quali è degno ».

Convegno dei sindaci di montagna. — Promosso dall'Associazione de Comuni italiani, ha iniziato ieri i suoi lavori in Roma, nel salone consiliare capitolino, il Convegno dei sindaci di montagna.

Erano rappresentati oltre 800 Comuni e assistevano alla inaugurazione, quali rappresentanti del Governo, le LL. EE. i ministri Facta e Riccio e i sottosegretari di Stato De Vito, Ruini e Pietriboni.

L'Ufficio di presidenza riuscì costituito dal senatore Lucca, dall'assessore municipale avv. Di Benedetto, dal senatore Mariotti, dagli on. Raineri e Rava, dai comm. Avena e Franco, dall'avv. Michelini Toni e dal prof. Don Sturzo.

A nome di Roma, con elevate parole portò un saluto fervido e cordiale l'avv. comm. Di Benedetto.

L'on. senatore Lucca, presidente dell'Associazione dei Comuni, diede lettura di una lettera di saluto al Convegno, inviata dai Comuni dell'Alta Valle Renghena, accolta da vivi applausi.

Dopo la lettura e lo svolgimento della relazione fatta dal professore Bianchi sulla restaurazione agraria e silvana dei bacini montani, la seduta inaugurale si chiuse.

Nel pomeriggio proseguirono i lavori.

Per le pensioni di guerra. — Ieri, nella sala degli Orazi e Curiazi, ebbe luogo l'inaugurazione del Congresso per le pensioni di guerra.

L'assessore Leonardi portò il saluto del sindaco di Roma e il dott. Gobbi, di Milano, esplicò lo scopo del Congresso. A presidente delle riunioni venne nominato il cap. Rinaldi, della sezione parmense.

Nel pomeriggio il Congresso iniziò i suoi lavori.

Beneficenza. — A Bassano Veneto il novantenne signor commendatore Antonio Negri ha elargito al Comune 480 mila lire a scopo di beneficenza.

Il cospicuo patrimonio consta di una villa con azienda rurale e una ricchissima collezione d'opere d'arte.

TELEGRAMMI " STEFANI "

CAIRO, 12 (ritardato). — Un comunicato ufficiale dice: Da ieri a mezzogiorno la calma regna in tutto l'Egitto. Giovedì e venerdì vi sono stati alcuni tentativi di interrompere le linee ferroviarie, telegrafiche e telefoniche, ma parecchi di coloro che compivano il tentativo sono stati arrestati e due di essi sono stati uccisi.

Sono stati operati 400 arresti nelle recenti sommosse. Otto soldati britannici sono rimasti uccisi e diciannove feriti dall'8 all'11 corrente, rimanendo vittime di attacchi compiuti contro di essi, all'infuori dei conflitti avvenuti con la plebaglia. Durante le ultime 24 ore, tre civili sono rimasti uccisi e quindici feriti.

ZURIGO, 13. — Si ha da Dresda:

Sabato durante una dimostrazione ostile al ministro della guerra Nauring la folla eccitata è penetrata nel palazzo del Ministero, si è impossessata del ministro, lo ha trascinato in strada, maltrattandolo, ed infine lo ha gettato nell'Elba ove Nauring è stato ucciso a fucilate.

BASILEA, 13. — Si ha da Berlino:

Notizie da Monaco annunciano che la Repubblica dei Consigli è stata rovesciata con le armi.

BASILEA, 14. — Si ha da Francoforte: La Commissione tedesca per l'armistizio ha protestato contro l'occupazione di Griesheim dichiarando che il Governo non può che avere l'impressione che i francesi vogliono semplicemente mettere la mano sulle fabbriche di prodotti chimici di Griesheim.

La Commissione ha pregato il comando delle truppe alleate di trasmettere la protesta al Consiglio supremo alleato.

Si ha da Dusseldorff che sabato scorso furono tirati nelle vie colpi d'arma da fuoco e vi furono un morto ed alcuni feriti.

La truppa dovette intervenire. La sera e la notte le truppe del Governo attaccarono gli spartachiani che si erano trincerati nel quartiere di Oberblick; la lotta durò fino al mattino.

Domenica mattina avvennero nuovi conflitti. Le truppe del Governo fecero irruzione in vari punti e dopo breve combattimento si impadronirono della piazza del mercato. Gli spartachiani furono dispersi. Le truppe del Governo hanno intrapreso perquisizioni nel quartiere di Oberblick; esse non incontrano più che una debole resistenza.

La maggior parte degli spartachiani è fuggita.

Si ha da Kaschau:

Tra i parlamentari ceko-slovacchi e magiari è stato fissato un accordo riguardante la istituzione di una zona neutra fra i due paesi.

Si ha da Berlino:

Il Governo bavarese ha pubblicato il seguente proclama: Al popolo bavarese! La guarnigione di Monaco ha spazzato il regime della violenza. Il castello di carta, costruito dagli intrusi stranieri, è stato abbattuto. Monaco e tutta la Baviera respirano.

Il potere del Governo legittimo di Hoffmann è stato ristabilito ed è stato restaurato a Monaco.

Il deputato Vogel di Furth è stato delegato a Monaco investito di pieni poteri come rappresentante del Governo ed i suoi ordini devono essere eseguiti.

Tutte le ordinanze antecedentemente emanate dal Governo dei Consigli sono abrogate.

Bavaresi, unitevi strettamente intorno al Governo di Hoffmann e raccogliete tutte le vostre forze per rendere impossibile il ritorno di tali atti di violenza e per permettere la ricostituzione dello Stato vacillante.

Il presidente dello Stato libero di Baviera: *Hoffmann.*

Si ha da Dresda: I fatti accaduti al Ministero della guerra sono stati provocati dall'atto di un giovane ufficiale di ordinanza il quale, vedendo i soldati penetrare nell'edificio, lanciò due granate da esercizio.

Il Ministero ha pubblicato un proclama nel quale annuncia che, in seguito alla falsa voce che il ministro Neuring avrebbe dato ordine di lanciare le granate a mano, il ministro stesso è stato bestialmente assassinato.

Un tale atto richiede energici provvedimenti. È stato proclamato lo stato d'assedio.

ZURIGO, 14. — Si ha da Vienna:

Il plenipotenziario militare britannico Cunningham ha comunicato ieri al segretario di Stato per gli affari esteri Bauer che è stato autorizzato dal Governo britannico a dichiarare ufficialmente che nel caso in cui avvenissero disordini nell'Austria tedesca, l'importazione delle merci, compresi i viveri e le materie prime, sarebbe completamente arrestata.

Si ha da Berlino: Il generale Merker ha ricevuto l'ordine di entrare colle sue truppe a Brunswick nei prossimi giorni per assicurare le comunicazioni postali, telegrafiche e ferroviarie ed impedire atti di violenza verso il personale.

MADRID, 14. — Il Ministero Romanones si è dimesso.

MADRID, 14. — Il presidente del Consiglio conte di Romanones si è presentato al Re nel pomeriggio. Subito dopo è giunto Maura. Il colloquio è stato lunghissimo. All'uscita del palazzo il conte di Romanones ha annunciato le dimissioni del Gabinetto.

Rispondendo alla domanda se farà parte del nuovo Gabinetto il conte di Romanones ha risposto: Nè come presidente nè come ministro.

Gli ex-ministri conservatori si sono riuniti sotto la presidenza di Dato per esaminare la situazione politica.

BARCELLONA, 14 — La vita normale è stata ristabilita. Gli operai hanno ripreso totalmente il lavoro.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*